



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale della scuola*

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

*ALLEGATO A*

**PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**

- A.1** La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.
- A.2** Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti, di cui alla legge 124/1999. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.
- A.3** Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.
- A.4** Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuati i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
- A.5** Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di servizio, indetta dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.  
Per la assegnazione della sede provvisoria ai docenti dei concorsi ordinari e delle graduatorie permanenti si indica, quale criterio da seguire, quello di dare la precedenza alle graduatorie del concorso e, successivamente, alle graduatorie permanenti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia e quindi di 3<sup>a</sup> fascia. Tanto, in coerenza con quanto indicato nella nota n. 29 del 3 giugno 2004.
- A.6** Le assunzioni per i docenti della classe di concorso di educazione tecnica, inclusi nella graduatoria nazionale, di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988,



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale della scuola*

n. 426, saranno effettuate prioritariamente sui posti da destinare alle graduatorie permanenti. Si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria permanente, solo dopo esaurimento della suindicata graduatoria.

**A.7** Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**A.8** Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine.

**A.9** Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.04.1999.

**A.10** I candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990, e non reiterati, e quelli banditi nell'anno 1999, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo le date di scadenza sopracitate, saranno graduati in un unico elenco aggiuntivo a quello formulato ai sensi del precedente punto **A.9**. A tal fine i Direttori scolastici regionali firseranno un termine per la presentazione dei diplomi di specializzazione, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato. Tali graduatorie aggiuntive saranno utilizzate dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto **A.9**.

Sulla validità di tali titoli di sostegno si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999, concernente i diplomi di specializzazione, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università).



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il personale della scuola*

- A.11** Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
- A.12** Sui posti che si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, i competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza dei nominati, fatta eccezione nel caso in cui nel ruolo di provenienza esista esubero provinciale.
- A.13** Per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo si precisa che tutte le assunzioni, fino alla concorrenza del numero dei posti già attribuiti, dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente le graduatorie del concorso ordinario qualora nella precedente tornata di assunzioni, nelle more della conclusione della procedura concorsuale indetta con D.M. 28 luglio 2000, in assenza delle graduatorie del precedente concorso, tutte le disponibilità siano state assegnate alla graduatoria permanente.
- A.14** Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in prima fascia, le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in seconda fascia, secondo il criterio generale enunciato all'art.2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.